



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE TORRENOVA**

VIA Marconi

☎ e 📠 0941/785127/784188

C. F. 84004450833 - Cod. Mecc.
MEIC877005

E-mail meic877005@istruzione.it

Casella Pec

meic877005@pec.istruzione.it



Anno scolastico 2020/2021

Torrenova, 01/04/2021

Comunicazione n.220

I.C. -TORRENOVA
Prot. 0002639 del 01/04/2021
07 (Uscita)

A tutto il Personale Docente ed ATA
dell'Istituto Comprensivo Torrenova
Al DSGA
Al sito Web

Oggetto: Mobilità personale docente ed ATA a.s. 2021/2022 presentazione schede per la formulazione graduatorie interne di Istituto.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il 29 marzo 2021 è stata emanata l'O.M. n. 106 relativa alla presentazione delle domande di mobilità per il prossimo anno scolastico 2021/22.

Il termine per la presentazione delle domande è :

- personale **docente** dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021;
- personale **ATA** dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021;

Il personale docente e ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, attraverso il portale ISTANZE ONLINE del sito del MIUR.

A tal fine, nell'apposita sezione del sito MOBILITA', saranno fornite le indicazioni operative.

Inoltre, il 29 marzo 2021 è stata emanata l'O.M. n. 107 relativa alla presentazione delle domande **di mobilità dei docenti di religione cattolica** per l'anno scolastico 2021/22.

Il termine per la presentazione delle domande è:

- dal 31 marzo 2021 al 26 aprile 2021

Contestualmente alle operazioni di mobilità, ai fini della formulazione delle graduatorie interne per l'individuazione di eventuali soprannumerarietà, si procederà all'aggiornamento delle stesse.

Il personale docente e ATA che ha preso servizio in questo Istituto, dove ha la titolarità, nell'anno scolastico 2020/21 dovrà inviare l'apposita scheda per l'individuazione di eventuali soprannumerari debitamente compilata all'indirizzo mail **meic877005@istruzione.it** entro e non oltre l' 8 aprile 2021.

Il personale docente e ATA, avente titolarità presso questo Istituto, che ha maturato oltre all'anno di servizio **ulteriori punteggi aggiuntivi** dovrà presentare l'apposita scheda per l'individuazione di eventuali soprannumerari debitamente compilata all'indirizzo mail **meic877005@istruzione.it** entro e non oltre l' 8 aprile 2021.

Il personale docente e ATA che ha maturato solo il punteggio relativo all'anno di servizio ed eventuale punteggio di continuità non dovrà presentare la domanda in quanto l'aggiornamento della graduatoria sarà effettuato d'ufficio.

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità.

Il personale trasferito presso questo Istituto dall'a.s. 2020/2021, va in coda ed è tenuto ad integrare la scheda per l'individuazione del personale soprannumerario con i seguenti allegati:

- allegati D ed E, relativi ai servizi prestati;
- Autocertificazione delle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti.

Chi ha diritto all'esclusione dalla graduatoria interna d'istituto perché beneficiario di legge 104/92 dovrà con autocertificazione fare riferimento alla documentazione già in possesso della scuola; se ex novo dovrà presentare tutta la documentazione necessaria.

La mancata presentazione della scheda comporterà:

1. L'attribuzione d'ufficio del solo punteggio relativo al servizio;
2. La non valutazione di eventuali esigenze di famiglie e nuovi titoli.

Si allegano:

- O.M. n. 106 e n. 107

Sul sito sono pubblicati gli allegati in word.

Il personale Docente ed ATA dovrà inviare le relative schede all'indirizzo mail meic877005@istruzione.it entro e non oltre l'8 aprile 2021.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonia Gaglio
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993



Ministero dell'istruzione

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22

Il Ministro dell'istruzione

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante la *“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”*;
- VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, recante *“Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante *“Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi”*;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”*;
- VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la*



Ministero dell'istruzione

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”*, e in particolare l’articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante *“Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”*, e in particolare l’articolo 3;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”*, e in particolare l’articolo 37;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*, e in particolare l’articolo 19, comma 7;
- VISTO l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n.128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO l’articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;
- VISTO l’articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;



Ministero dell'istruzione

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR 14 febbraio 2016 n. 19;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato emanato il *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”*;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e ricerca” per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019;
- RITENUTO di dover dettare, ai sensi dell'articolo 462, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994, per l'anno scolastico 2021/22, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla



Ministero dell'istruzione

determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca,

ORDINA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza)

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22 e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 (di seguito, CCNI 2019), che richiama l'articolo 22, comma 4, lettera a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
3. Il vincolo triennale non si applica:
 - a) ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 13 del CCNI 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
 - b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
4. Il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre



Ministero dell'istruzione

2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato e, in tal caso, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 2 del CCNI 2019.

6. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (di seguito Testo Unico), a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico. Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

Articolo 2

(Termini per le operazioni di mobilità)

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al **29 marzo 2021** e il termine ultimo è fissato al **13 aprile 2021**.
2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al **15 aprile 2021** e il termine ultimo è fissato al **5 maggio 2021**.
3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al **29 marzo 2021** e il termine ultimo è fissato al **15 aprile 2021**.
4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2019, sono:
 - a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il **19 maggio 2021** e la pubblicazione dei movimenti è fissata al **7 giugno 2021**;
 - b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il **19 maggio 2021** e la pubblicazione dei movimenti è fissata al **8 giugno 2021**;
 - c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il **21 maggio 2021** e la pubblicazione dei movimenti è fissata al **11 giugno 2021**.
5. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.
6. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.



Ministero dell'istruzione

Articolo 3

(Presentazione delle domande)

1. Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale *Istanze on line* del sito del Ministero dell'istruzione (d'ora in avanti "MI"). A tal fine, nell'apposita sezione del sito – *Mobilità* – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.
2. La procedura di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini. Le domande presentate, dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte su modello cartaceo ed inviate all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo. L'Ufficio territorialmente competente provvede all'acquisizione della domanda a sistema, ove previsto.
3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dal CCNI 2019, è tenuto a presentare domanda cartacea all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
4. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Regione Val d'Aosta, per il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio territoriale competente per la provincia di Torino, che provvede all'acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all'articolo 2.
5. Le domande devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) generalità dell'interessato;
 - b) indicazione dell'istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l'istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all'istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263. I docenti che non hanno ottenuto una sede di titolarità a seguito dei movimenti dell'anno scolastico 2020/21 (articolo 2 comma 4 del CCNI 2019) devono indicare la provincia di assunzione.
 - c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito del MI - *Mobilità*.
6. Le domande del personale ATA devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) generalità dell'interessato;
 - b) indicazione dell'istituzione scolastica o della provincia di titolarità.



Ministero dell'istruzione

7. Nell'apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell'articolo 13 del CCNI 2019 devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.
8. Il personale docente e ATA è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle *Istanze on line* del sito del MI nella sezione *Mobilità*.
9. Il personale docente e ATA che effettua la mobilità è tenuto ad utilizzare, in caso di presentazione della domanda in formato cartaceo, gli appositi moduli disponibili sul sito del MI nella sezione *Mobilità*.
10. Il personale educativo è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle *Istanze on line* del sito del MI nella sezione *Mobilità*.
11. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
12. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI 2019, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all'articolo 2.
13. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
14. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo-domanda.
15. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato all'articolo 4.
16. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.

Articolo 4

(Documentazione a corredo delle domande)

1. Sono prese in esame solo le domande redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione *Istanze on line* e disponibile sul sito del MI nella sezione *Mobilità*. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'irricevibilità delle domande.
2. Le domande, redatte in conformità ai modelli disponibili sul sito del MI nell'apposita sezione *Mobilità*, devono essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati.
3. Il diritto all'attribuzione del punteggio "una tantum" di cui alle tabelle allegate al CCNI 2019,



Ministero dell'istruzione

secondo quanto precisato in nota 5-ter dell'Allegato 2, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nell'apposita sezione *Mobilità* del sito MI, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

4. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e deve essere effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2019.
5. In merito alle certificazioni mediche si precisa che:
 - a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 e ulteriormente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento;
 - b) la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;
 - c) ai sensi dell'articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
 - d) per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A)



Ministero dell'istruzione

- annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute alle medesime;
- e) tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
- i. per le persone disabili maggiorenni di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
 - ii. per le persone disabili assistite di cui all'articolo 33, commi 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, della predetta legge, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; a tal fine il genitore, anche adottivo, e il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005, debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito, DPR 445/2000);
 - iii. per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
6. Gli Uffici scolastici territorialmente competenti verificano che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
7. In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza con carattere di unicità si precisa quanto segue:
- a) il coniuge, intendendo per tale anche la parte di unione civile, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016 n. 76, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile e che intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI 2019, devono documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità indicate di seguito:
 - i. il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000;
 - ii. l'attività di assistenza con carattere di unicità (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000.
 - b) la presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L'assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 deve essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. È obbligo degli interessati dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione



Ministero dell'istruzione

- dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza;
- c) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000;
 - d) il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, che assistano il medesimo in quanto i genitori siano scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005), devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità;
 - e) il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione;
 - f) per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); l'interessato deve comprovare, con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato DPR 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione la documentazione esibita non è presa in considerazione;
 - g) la tutela legale individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria deve essere comprovata da parte di chi la esercita mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con indicazione degli estremi del provvedimento.
8. In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza riconosciuta al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dall'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, resa sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito dichiara di essere convivente con il richiedente.
9. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000 e successive modificazioni, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito.
10. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.



Ministero dell'istruzione

11. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
12. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle A.S.L. o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
13. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
14. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
15. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione deve risultare che l'assiduità della terapia è tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
16. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
17. In caso di attestazione di invalidità personale, l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all'insegnamento.
18. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
19. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo del personale docente, di cui andranno indicati gli estremi, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti e per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Quanto previsto all'articolo 13, comma 1, punto IV) e all'articolo 40, comma 1, punto IV) del CCNI 2019, come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere



Ministero dell'istruzione

- attestato sempre con dichiarazione personale in cui l'interessato dichiara di essere l'unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso, ovvero che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'abilitazione o l'idoneità richiesta.
20. I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestino tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.
 21. Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
 22. In attuazione della relativa precedenza prevista dal CCNI 2019, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intende avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
 23. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI 2019, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000.
 24. Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presente articolo, gli uffici competenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000.
 25. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000 e successive modificazioni, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente della presente ordinanza. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente della presente ordinanza.
 26. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445/2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5

(Revoche, rinunce e regolarizzazione delle domande)

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione



Ministero dell'istruzione

soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall'articolo 2, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, come desumibile dal protocollo dell'istituzione scolastica alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero dal protocollo dell'ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.

3. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall'articolo 2, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
4. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
5. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
6. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

Articolo 6

(Organi competenti a disporre i trasferimenti e i passaggi. Pubblicazione dei movimenti e adempimenti successivi)

1. I trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo ed ATA sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dell'Amministrazione da quest'ultimo delegati entro le date stabilite dall'articolo 2.
2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato all'albo dell'Ufficio territoriale di destinazione, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, verificate dall'Ufficio territoriale che ha valutato la domanda e dell'esito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.
3. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l'Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito nel portale *Istanze on line*.
4. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:
 - a) all'istituzione scolastica di provenienza;
 - b) all'istituzione scolastica di destinazione;
 - c) alla competente ragioneria territoriale dello Stato.



Ministero dell'istruzione

5. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all'Ufficio territorialmente competente e alla competente ragioneria territoriale dello Stato.
6. Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale *Istanze on line* e tale personale potrà consultare, attraverso l'apposita funzione resa disponibile su *Istanze on line*, l'esito della propria domanda.
7. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'Amministrazione.

Articolo 7

(Fascicolo personale)

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, i cui principi generali determinano il trattamento dei dati sensibili personali.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.

CAPO II - PERSONALE DOCENTE

Articolo 8

(Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra)

1. I docenti di ruolo che siano, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel CCNI 2019. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, parteciperà d'ufficio al punto A) – *Effettuazione della seconda fase* - dell'allegato 1 del CCNI 2019 seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune. Nel caso di personale in esubero, tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d'ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini. Il personale immesso in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 98, lettere b) e c) della legge 13 luglio 2015, n. 107, che non ha ottenuto nel corso della mobilità relativa all'a.s. 2020/21 una sede di titolarità, partecipa alle operazioni solo tra province diverse, secondo la tabella di prossimità tra province, a partire dalla prima preferenza espressa ovvero dalla provincia di immissione in ruolo in caso di domanda non presentata. Tutte le preferenze espresse dai suddetti docenti sono pertanto considerate a partire dal punto i) – *Effettuazione della terza fase* – di cui all'allegato 1 del relativo CCNI 2019.



Ministero dell'istruzione

2. I docenti degli istituti di istruzione secondaria, che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.
3. È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 agosto 1974 o con l'ordinanza ministeriale 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 425 del Testo Unico. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena devono essere convalidate dall'Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento; in caso di mancanza di requisiti il trasferimento è annullato.
4. Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità; la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente.
5. Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, devono avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all'articolo 2 e gli interessati possono produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui l'esecuzione preveda l'attribuzione di una titolarità in soprannumero, la mobilità è obbligatoria, ed è quindi attivata d'ufficio in caso di inerzia dell'interessato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi possono procedere con la richiesta di trasferimento.

Articolo 9

(Indicazioni delle preferenze)

1. Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.
2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - a) istituzione scolastica;
 - b) distretto;
 - c) comune;
 - d) provincia.

Relativamente al caso di cui alla lettera a), la preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti comuni ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese va espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico. I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex CTP). Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicata per prima una scuola del comune vicinore secondo le attuali prossimità. Nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore, ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.



Ministero dell'istruzione

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 19.
4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b), c) e d) comportano, pertanto, che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi istituzione scolastica compresa, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica e al docente che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.
5. In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse le seguenti disponibilità:
 - a) istruzione degli adulti, che comprende:
 - i. corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - ii. centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
 - b) sezioni carcerarie ove esprimibili;
 - c) sezioni ospedaliere;
 - d) licei europei.
6. L'indicazione delle disponibilità di cui al comma 5 vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di percorsi; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione alle istituzioni scolastiche sedi di tali percorsi e, pertanto, gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non sono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
7. Il personale che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
9. Le preferenze devono essere espresse indicando l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito del MI, nell'apposita sezione *Mobilità*. La denominazione ufficiale delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omissso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo che



Ministero dell'istruzione

non vengano prodotti reclami. Le istituzioni scolastiche sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

10. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui il richiedente è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, l'interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente al comune o distretto sub-comunale di titolarità.
11. I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità, qualora ne abbia titolo avendo assolto i vincoli di permanenza di cui alla normativa vigente, solo per tale tipologia di posto, per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo.
12. In merito alle precedenze si richiama quanto definito dall'articolo 13, comma 1 del CCNI 2019. Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.
13. Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, ovvero qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, sarà movimentato d'ufficio secondo la catena di prossimità tra comuni che sarà pubblicata nella sezione *Mobilità* del sito del MI partendo dal comune comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le istituzioni scolastiche disponibili a partire dal comune corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun comune, in subordine, sono considerate le disponibilità dell'istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non è riassorbito se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
14. Il docente che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all'interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali, dovrà comunicarlo all'Ufficio di ambito territoriale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo, a domanda, ad una istituzione scolastica della medesima. In tal caso, l'attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente è considerato alla pari di un docente in esubero su provincia. Per mantenere la titolarità, detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.
15. Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi (articolo 11, comma 6 del CCNI 2019), consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al comma 6 dell'articolo 11 del CCNI 2019, l'assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

Articolo 10

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al SIDI.



Ministero dell'istruzione

2. L'Ufficio territorialmente competente, nell'osservanza di quanto riportato dall'articolo 1 della presente ordinanza, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito nel portale *Istanze on line*. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al SIDI delle domande di cui all'articolo 2, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI 2019. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

Articolo 11

(Posti in organico nella scuola dell'infanzia)

1. I posti in organico nella scuola dell'infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L'organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l'indicazione dell'istituzione scolastica alla quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo, come individuata nel Bollettino Ufficiale quale "Sede di organico-esprimibile dal personale docente". I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l'indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.
2. Nelle preferenze sintetiche di comune o di distretto o di provincia i posti delle scuole ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
3. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Articolo 12

(Posti nell'organico della scuola primaria)

1. I posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità, attraverso l'espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente che insegna la lingua inglese nell'ambito del proprio modulo svolgendo attività di "specializzato", che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Il docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo-domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua inglese nell'ambito dell'organico dell'autonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti nell'ambito dell'organico



Ministero dell'istruzione

dell'autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest'ultima indicazione, ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e, successivamente, in relazione agli altri posti dell'organico eventualmente vacanti e disponibili. L'aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarità, ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l'insegnamento della lingua inglese. Tale plesso è individuabile nel Bollettino Ufficiale delle scuole con la dicitura "Sede di organico-esprimibile dal personale docente". Il trasferimento a domanda tra i posti dell'organico dell'autonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalità previste dall'allegato 1 del contratto sulla mobilità.

2. L'organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese – è richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo ovvero mediante l'indicazione della preferenza sintetica che comprenda tale plesso.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chieda il passaggio di ruolo sui posti dell'organico sede, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese.
4. Nella preferenza sintetica di comune o distretto o provincia i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo a insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.
5. I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità a insegnare sui medesimi; il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei distretti o comuni o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
6. I posti di insegnamento per adulti presso i CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico (ex CTP) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza sintetica di comune o distretto o provincia. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.
7. I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione all'albo della relativa graduatoria. In assenza di domande da parte del personale fornito del prescritto titolo, al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli Uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso, l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'Ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda cartacea all'Ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (articolo 25, comma 3, del CCNI 2019).



Ministero dell'istruzione

8. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Articolo 13

(Posti di educazione degli adulti e ospedalieri nelle scuole secondarie)

1. I posti relativi all'educazione degli adulti, sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado, che erogano l'offerta formativa prevista dal DPR 263/2012, compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie, sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità in caso di preferenza sintetica. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse sono considerate nel movimento interprovinciale.
2. L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione alle sedi dei comuni o distretti o province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
3. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato ai comuni o ai distretti o alle province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
4. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze sintetiche di comuni o distretti o province i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune e posto di sostegno.
5. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Articolo 14

(Disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra)

1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine, l'ottenimento del passaggio va comunicato dall'Ufficio competente all'Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.



Ministero dell'istruzione

2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.
4. Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna delle classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso, alla data della presente ordinanza, dei titoli di cui decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92.
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 106.

Articolo 15

(Passaggi del personale collocato fuori ruolo)

1. Il personale docente può chiedere, in caso di rientro dal fuori ruolo, il passaggio di cattedra e di ruolo secondo le modalità previste dal CCNI 2019 purché sia in possesso dei prescritti requisiti.

Articolo 16

(Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo)

1. Le domande, redatte attraverso il portale delle *Istanze on line* in conformità con i moduli presenti nella sezione *Mobilità* del sito MI, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le modalità previste dall'articolo 14.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità da quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.
3. Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.



Ministero dell'istruzione

Articolo 17

(Mobilità territoriale ulteriore)

1. Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili, gli stessi saranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Articolo 18

(Trasferimento interprovinciale su posto di sostegno)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del CCNI 2019 i docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero, nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso.
2. I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.

Articolo 19

(Disposizioni specifiche per le Province Autonome di Bolzano e Trento)

1. Nella Provincia di Trento i docenti che ottengono il trasferimento su posti per l'insegnamento della lingua tedesca e inglese nella scuola primaria potranno essere impiegati per l'insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (con metodologia CLIL).
2. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo di permanenza nella provincia, previsto dall'articolo 94 della Legge provinciale 5/2006.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derivanti dalla rispettiva contrattazione collettiva e dalle norme adottate dalle Province Autonome di Bolzano e Trento, comprese quelle relative al calcolo delle aliquote destinate alla complessiva mobilità.

CAPO III - PERSONALE EDUCATIVO

Articolo 20

(Indicazione delle preferenze)

1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall'articolo 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso il portale *Istanze on line* del sito del MI.
3. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia.
4. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.
5. Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.



Ministero dell'istruzione

6. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo-domanda di passaggio al ruolo speciale, ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.
7. Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

Articolo 21

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al SIDI.
2. L'Ufficio territorialmente competente, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito all'atto della registrazione nel portale *Istanze on line*. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell'inserimento al SIDI delle domande, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI 2019. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche, ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.
3. Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti dispongono gli eventuali accessi agli atti salvaguardando il tempestivo svolgimento delle operazioni.

CAPO IV - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Articolo 22

(Avvertenze e termini per le operazioni di mobilità)

1. Le disposizioni relative alla mobilità contenute nel presente titolo si applicano al personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta sono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo-domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.
3. I trasferimenti degli assistenti tecnici sono disposti sulla base della tabella di corrispondenza "aree-laboratori-titoli". Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti, ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì essere in possesso



Ministero dell'istruzione

del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGa).

4. Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.
5. Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.
6. Ai fini del trasferimento degli assistenti tecnici, sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845/1978. A tal fine l'Ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all'articolo 597 del Testo Unico. Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.
7. Per il laboratorio "informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree.
8. Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, in attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, gli interessati, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell'a.s. 2020/2021, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell'assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici.

Articolo 23

(Domanda di passaggio ad altro profilo)

1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area è presentata entro gli stessi termini previsti dall'articolo 2 e secondo le stesse modalità, utilizzando l'apposito modulo di domanda. In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l'individuazione della seconda provincia deve coincidere.
2. Non si tiene conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l'istituzione scolastica di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.
3. Il personale ATA può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i



Ministero dell'istruzione

profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita sezione del modulo-domanda deve essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine di priorità, le domande sono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

Articolo 24

(Posti richiedibili)

1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell'infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come scuole primarie sia come scuole secondarie di I grado.
2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, sono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
 - a) prima tutti i circoli didattici ovvero le scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
 - b) successivamente tutti gli istituti comprensivi.
3. Al fine di evitare situazioni di esubero, i posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi istituiti limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non sono computati nella percentuale del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità interprovinciale.

Articolo 25

(Preferenze)

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli-domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - a) istituzione scolastica;
 - b) distretto;
 - c) comune;
 - d) provincia;
 - e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal DPR 263/2012.
2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di I grado ed infine le scuole secondarie di II grado, compresi i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali.
Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che siano escluse dall'esame determinate tipologie, deve compilare le apposite caselle del modulo-domanda indicando l'ordine di trattazione delle stesse.
3. Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all'interessato è assegnata la prima istituzione scolastica o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore



Ministero dell'istruzione

mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata all'interessato che l'ha richiesta con indicazione più specifica e al personale che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.

4. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio supplementivo.
5. Tale punteggio è attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche nella sezione I – preferenze - il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola istituzione scolastica ubicata nello stesso.

Articolo 26

(Indicazioni delle preferenze)

1. Il personale ATA di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.
2. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. Le preferenze, sia a livello di singola istituzione scolastica sia a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal DPR 263/2012 devono essere indicate trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun Ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, sul sito internet del MI, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omissso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo reclamo.
4. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell'infanzia.
5. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità dell'aspirante al movimento non sono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" al comma 8, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituzione scolastica di titolarità.
6. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 45 del CCNI 2019, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, sono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive dell'istituzione scolastica in cui figura titolare, con l'avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.



Ministero dell'istruzione

7. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
8. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole istituzioni scolastiche ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali. Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune. Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.
9. Il personale ATA, che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all'interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia da provvedimenti regionali, dovrà comunicarlo all'Ufficio della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo alla provincia medesima. In tal caso l'attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il personale ATA è considerato alla pari di un soprannumerario. Per mantenere la titolarità, detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

Articolo 27

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzioni operative.
Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione è effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.
2. Per quanto concerne il personale ATA, le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all'Ufficio territorialmente competente.
3. L'Ufficio territorialmente competente, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 42 del CCNI 2019. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato o, in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di



Ministero dell'istruzione

mancata richiesta o richiesta tardiva, è applicata la normativa di cui all'articolo 26, comma 3, delle presenti disposizioni. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

4. Il personale in servizio presso sezioni associate (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

Articolo 28

(Clausola di riserva)

1. È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, qualora intervengano esigenze conseguenti alle procedure di internalizzazione dei dipendenti delle società dei servizi di pulizie esternalizzati nelle istituzioni scolastiche in applicazione dell'articolo 58, comma 5 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi



**Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE**



Ministero dell'istruzione

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022

Il Ministro dell'istruzione

- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante *“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante *“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”*;
- VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante *“Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi”*;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;



Ministero dell'istruzione

- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”*;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato emanato il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008”*;



Ministero dell'istruzione

- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”, per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e ricerca” per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019;
- VISTA l’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale della scuola 2021/2022;
- RITENUTO di dover dettare, ai sensi dell’articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2021/2022, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche;
- CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, e incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola;
- RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale;
- SENTITE le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali)

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2021/2022 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 27 del contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019.
2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla



Ministero dell'istruzione

loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento, le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.

3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa tra il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2020/2021, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2020/2021, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.
7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019, in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014 mentre, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per



Ministero dell'istruzione

la continuità. Per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012/2013 o 2013/2014 o 2014/2015 o 2015/16 o 2016/17 o 2017/18 o 2018/19, in riferimento alla mobilità per l'anno scolastico 2020/21, ovvero fino al 2019/20 per la mobilità del 2021/22, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.
9. Le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
10. La presente ordinanza è diramata a mezzo della rete Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2

(Termini per le operazioni di mobilità)

1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 31 marzo 2021 al 26 aprile 2021.
2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 27 del CCNI, è fissato al 14 giugno 2021.
3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 4 giugno 2021.

Articolo 3

(Presentazione delle domande)

1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'articolo 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e presentarle al dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e



Ministero dell'istruzione

di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e al dirigente scolastico della medesima istituzione scolastica.

3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande devono contenere le seguenti informazioni: generalità dell'interessato (le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita); regione di titolarità; diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
 - scuole dell'infanzia e primarie
 - scuole secondarie di I e II grado
6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto collettivo nazionale integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario diocesano competente.
9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo di domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2021/2022, concernente la mobilità del personale della scuola.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4

(Documentazione delle domande)



Ministero dell'istruzione

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente ordinanza, disponibile nella rete Internet. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente ordinanza.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al contratto collettivo nazionale integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
4. In relazione alle tabelle A e B per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all'anzianità di servizio. Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della tabella A e lettera C) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della tabella A e lettera D) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della tabella A e lettera E) della tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tra i titoli previsti alla lettera E) della tabella A e lettera F) della tabella B deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni



Ministero dell'istruzione

accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della tabella A e lettera G) della tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della tabella A e lettera I) della tabella B. Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.

In relazione alla tabella B per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai titoli generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

5. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell'allegato 2 del contratto collettivo nazionale integrativo, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1° settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
8. Relativamente alla lettera C) del punto A2 – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto A2 – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei



Ministero dell'istruzione

medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito, DPR 445 del 2000), che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti, l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia, come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9. Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L'effettiva assegnazione dell'insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall'intesa che l'Ufficio scolastico regionale raggiunge con l'Ordinario diocesano per l'utilizzazione dell'insegnante.
10. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, di cui andranno indicati gli estremi e la posizione di graduatoria occupata, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 – titoli generali – della tabella per i trasferimenti



Ministero dell'istruzione

e dalla lettera E) del punto B2 – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.

11. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio.
12. In attuazione dell'articolo 13, comma 1, punto VIII) del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
13. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI sulla mobilità, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445 del 2000.
14. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 445 del 2000.
15. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445 del 2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5

(Rettifiche, revoche e rinunce)

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 4 giugno 2021.
3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.



Ministero dell'istruzione

4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

Articolo 6

(Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.

Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi)

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affissa all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679.
2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, alla competente ragioneria territoriale dello stato.
4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'Ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 24 giugno 2021 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e alla competente ragioneria territoriale dello stato.

Articolo 7

(Fascicolo personale)

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione



Ministero dell'istruzione

possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679.

2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'istituzione scolastica di provenienza, all'istituzione scolastica di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Articolo 8

(Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito contratto collettivo nazionale integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'istituzione scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore, ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l'Ordinario diocesano competente e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa all'altro settore formativo e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo domanda, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al



Ministero dell'istruzione

trasferimento.

6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d'insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l'aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l'intesa con l'Ordinario diocesano competente.

Articolo 9

(Indicazione delle preferenze)

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative al territorio della regione e della diocesi.
2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente per territorio.
3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate, oltre che nella regione di appartenenza, anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

Articolo 10

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 26 aprile 2021.
2. L'Ufficio scolastico regionale, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla



Ministero dell'istruzione

mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 21 maggio 2021 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale integrativo per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 17 maggio 2021.
4. L'Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 4 giugno 2021, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 - lettera A) - del CCNI mobilità e non è valutabile l'anno scolastico in corso. La predisposizione della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie – e all'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

Articolo 11

(Disposizioni generali sui passaggi di ruolo)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo, in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di



Ministero dell'istruzione

appartenenza, e sono quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nel relativo CCNI.

4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Articolo 12

(Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo)

1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi



**Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE**